

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI / PRESTATORI D'OPERA

CAPITOLATO SPECIALE
LOTTO N. 4
CIG N. 5639432E7E

CONTRAENTE	 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA VIA G. MATTEOTTI, 39 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) C.F. / P.I. 00168480242
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 30.06.2014
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 30.06.2017
RATEAZIONE	ANNUALE

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Recesso a seguito di sinistro
Art.7 Modifiche dell'assicurazione
Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.9 Oneri fiscali
Art.10 Foro competente
Art.11 Interpretazione del contratto
Art.12 Obblighi in caso di sinistro
Art.13 Gestione della franchigia
Art.14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.15 Coassicurazione e delega
Art.16 Clausola Broker
Art.17 Rinvio alle norme di legge
Art.18 Tracciabilità dei flussi finanziari

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art.2.1 Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato
Art.3 Malattie professionali
Art.4 Qualifica di terzo
Art.5 Esclusioni
Art.6 Responsabilità civile personale
Art.7 Esempificazioni di garanzia
Art.8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art.9 Validità territoriale

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Massimali
Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art.3 Calcolo del premio
Art.4 Riparto di coassicurazione
Art.5 Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • l'Ente Contraente ossia il Comune di Bassano del Grappa ; • tutte le persone fisiche e/o giuridiche dipendenti o non dal Contraente, di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività (con esclusione delle ditte appaltatrici previste dal D.Lgs. 163/2006), ivi compresi amministratori, eventuale Commissario Prefettizio e collaboratori a qualsiasi titolo, prestatori d'opera presi con contratto di somministrazione lavoro, collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati), tutte le figure disciplinate dal D.Lgs n. 276/2003 s.m.i., i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti, i volontari del servizio civile nazionale, i volontari in genere. Nei lavoratori socialmente utili rientrano anche le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker:	Assidoge Srl ai sensi del Dlg 209/05
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	la parte di danno in importo fisso che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni corporali:	il pregiudizio economico (danni patrimoniali e non patrimoniali) conseguente a morte o lesioni personali.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Perdite patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni corporali e/o danno materiali.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:	per retribuzione annua lorda si intende la somma di : <ul style="list-style-type: none"> • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;

	<ul style="list-style-type: none">• gli importi lordi versati dal Contraente:<ul style="list-style-type: none">- agli amministratori a titolo di indennità di funzione o di gettone di presenza;- a ditte regolarmente autorizzate quale corrispettivo per l'utilizzo di prestatori d'opera presi con contratto di somministrazione lavoro;- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati);• le retribuzioni convenzionali stabilite dalla legge per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili nonché per i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, per le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001, stagisti, tirocinanti.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività e competenze, ovunque svolte, dall'Ente Contraente, siano esse previste dalla legge, da regolamenti, altri atti o delegate all'Ente Contraente o comunque di fatto svolte, incluse attività e servizi che in futuro possano essere esplicati, il tutto svolto con ogni mezzo e metodologia ritenuti utili e/o necessari.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. L'assicurazione opera sia che l'Assicurato operi nella qualità di proprietario, conduttore, esercente, gestore o committente. La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa ricadere sugli Assicurati, a qualunque titolo, per fatti commessi da altri Enti, da imprese e/o persone che, appositamente delegati, svolgano o gestiscano servizi e lavori per conto dell'Ente Contraente.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti ed alle registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

A titolo esemplificativo e quindi non limitativo, viene riportata un'elencazione dei principali settori di attività:

- anagrafe, igiene, polizia urbana, annona, economia e finanza (economato, patrimonio, contabilità, provveditoria, servizi generali)
- lavori pubblici, difesa del suolo, trasporti, fabbricati; (servizio geologico, servizio trasporti, protezione civile, difesa del suolo-rischio idraulico, viabilità, servizio fabbricati);
- esercizio e funzionamento dei servizi di vigilanza;
- mercati, fiere, esposizioni, cultura, istruzione, politiche del lavoro, servizi sociali (scuole e istruzione, assistenza, musei, biblioteche, farmacie, servizio cultura, politiche del lavoro);
- servizi cimiteriali;
- manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose;
- tutela e gestione della fauna e delle risorse idriche (attività faunistico-venatorie e pesca, risorse idriche, sanzioni);
- impianti sportivi, parcheggi, giardini, parchi;
- ambiente e territorio (ecologia, energia, coordinamento della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, organizzazione di forme di raccolta differenziata dei rifiuti, valutazione di impatto ambientale –compatibilità dei progetti in riferimento all'ambiente-, pianificazione, controllo urbanistico, sanzioni);
- captazione e distribuzione di acqua potabile, proprietà dell'acquedotto;
- proprietà di rete fognaria e relativi depuratori;
- proprietà di impianti per la distribuzione di gas metano;
- proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali in genere (sgombraneve, lava strade, spargisale);

*Comune di Bassano del Grappa
Capitolato di Assicurazione "RCT/RCO"*

- proprietà, manutenzione e taglio dei boschi;
- turismo ed attività produttive, proprietà e manutenzione di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico;
- servizio accompagnamento allievi scuole elementari, medie e materne
- assistenza tecnico-amministrativa ad Enti Locali, attività istituzionale dei Consigli di quartiere.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art 3. - Durata del contratto

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 30.06.2014 fino alle ore 24.00 del 30.06.2017 per la durata complessiva di anni 3 (tre) e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annua.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Si precisa che la presente assicurazione precedentemente alla scadenza il Contraente può fare richiesta di prosecuzione del rapporto assicurativo alla Società qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, è in facoltà del Contraente, chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara; pertanto la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore fino a un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

Per entrambe le proroghe sopraindicate, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.5 – Regolazione del premio

Il premio, essendo convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze, soltanto se attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata comunicazione dei dati di regolazione od il mancato pagamento della regolazione attiva.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso la Società, entro 30 giorni dall'efficacia del recesso, rimborserà al Contraente il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società, le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti dalla legge in conseguenza del contratto.

Art.10 - Foro competente

Per eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza sarà competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta della Contraente, nella medesima provincia della Stessa oppure dell'Assicurato.

Nel caso di eventuale successivo giudizio sarà competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 15 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.13 – Franchigia frontale (Self Insured Retention S.I.R.)

La garanzia è prestata con una franchigia frontale per sinistro di € 10.000,00, fermi eventuali scoperti e franchigie di importo superiore ove previsti.

La Società prende atto ed accetta la gestione diretta o indiretta del Contraente di tutti i sinistri di Responsabilità Civile indennizzabili ai termini della Polizza rientranti nella franchigia di € 10.000,00 con le seguenti modalità:

- 1) nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale a € 10.000,00 il sinistro verrà gestito direttamente dall'assicurato, il quale provvederà alla liquidazione del danno facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad es. interessi, spese legali e di giudizio) che dovessero eccedere il limite della franchigia, determinati da ritardi non dovuti a causa di forza maggiore nella gestione del sinistro imputabili all'Assicurato stesso;
- 2) nel caso di richieste di risarcimento maggiori ad € 10.000,00 l'Assicurato provvederà ad interessare la Compagnia, nei termini contrattualmente previsti, lasciando alla stessa la gestione del sinistro. Analogamente opererà l'Assicurato nei casi in cui l'entità del danno dovesse evidentemente apparire superiore alla franchigia, a prescindere dalla sussistenza di una richiesta di risarcimento;
- 3) nel caso in cui non fosse immediatamente possibile determinare se il danno rientri o meno nella franchigia, l'Assicurato potrà assumersi la gestione del sinistro provvedendo alla quantificazione del danno ed alla sua eventuale liquidazione nei limiti della franchigia. Qualora il danno fosse valutato

maggiore di € 10.000,00 o il danneggiato avesse comunque avanzato richieste superiori a tale importo, l'assicurato entro e non oltre 60 gg dall'evento o dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento, provvederà a denunciare il sinistro alla Compagnia corredato di tutta la documentazione necessaria del danno in punto di responsabilità e di quantum.

Dalla regime di S.I.R. sono esclusi i sinistri RCO, la cui gestione spetterà sempre e completamente alla Società.

Alla fine di ciascun semestre, per i sinistri al di sopra dell'importo della franchigia e gestiti alla Società, la stessa provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle franchigie mediante emissione di un apposito documento riportante:

- Data del sinistro;
- Nominativo della controparte;
- Importo liquidato;
- Data del pagamento;
- Importo da recuperare;
- Atto di liquidazione, quietanza liberatoria o altro documento equipollente attestante l'avvenuta liquidazione del sinistro;

A tal fine il Contraente si obbliga a rimborsare, a semplice richiesta, alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta in questione."

Parimenti, alla fine di ciascun semestre, il Contraente si impegna a far pervenire alla Società un elenco dei sinistri gestiti direttamente dal Contraente stesso e/o dall'appaltatore del servizio di gestione dei sinistri. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- Data del sinistro;
- Nominativo della controparte;
- Importo liquidato/riservato;
- Descrizione sintetica del danno.

Art.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) numero sinistri denunciati;
- b) numero sinistri riservati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, importo a riserva e motivazione;
- c) sinistri liquidati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, data di liquidazione, importo liquidato, importo di scoperto e/o franchigia;
- d) sinistri respinti riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, data di chiusura della pratica, motivazione scritta della reiezione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.15 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro, le Società sono tenute, in solido e per l'intero nei confronti l'Amministrazione al pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, salva restando una diversa ripartizione interna.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del broker a ciascuna coassicuratrice e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria e dalle Coassicuratrici.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art.16 - Clausola Broker

Alla Società ASSIDOGE S.r.l. – Insurance Broker è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker alla Società.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker, che provvederà al versamento alla/e Società. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker.

Il broker sarà remunerato dalla/e Società aggiudicatarie dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 70% dell'aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l'Impresa riconosce all'Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione della/e Società; essendo tale remunerazione parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente/Contraente.

Art.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi – Clausola risolutiva espressa

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese e rivalutazione monetaria) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 n. 222.

Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese e rivalutazione monetaria) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.Lgs. n.38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o lavoratori parasubordinati nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti. L'inserimento sociale in contesto lavorativo, lo stage od il tirocinio può avvenire presso il Contraente stesso, Enti, Istituzioni, Centri od Imprese con esso convenzionati. Sono ricomprese le figure professionali disciplinate dal D.Lgs 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e del D.Lgs. n. 38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati a prestatori di lavoro dipendenti, a lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6 D.Lgs 28/08/00 n. 274 e dall'art.2 D.M. 26/2001, stagisti, tirocinanti, comprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni, di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 n. 222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

La Società s'impegna a tacitare la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

Art.2 .1 - Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato

L'assicurazione viene estesa all'utilizzo di prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato:

- i prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di morte e di lesioni personali da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l'assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art.2049 c.c.;
- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto dei prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato;

– l'assicurazione è operante per la responsabilità civile personale derivante ai prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato per danni a terzi, ed ai prestatori di lavoro dipendenti dal Contraente od ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, ai soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, mentre svolgono l'attività per conto del Contraente stesso; il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art.1916 C.C..

Art.3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975, dal D.P.R. n. 336/1994 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura, escluse la silicosi e qualunque patologia direttamente od indirettamente derivante dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie conseguenti :
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3. per le malattie professionali che si manifestino dopo ventiquattro mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art.4 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro dipendenti, i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato nonché i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi in caso di danni a cose di loro proprietà nonché al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art.5 – Esclusioni

A) Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità del D.Lgs. 209/2005 e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi ed onde elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - o inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - o interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - o alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
8. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
9. derivanti da terrorismo e sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare ed invasione.
10. patrimoniali puri;
11. riconducibili a responsabilità personale professionale;
12. danni da interruzione di attività di terzi che non siano conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
13. cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi.

B) Dall'assicurazione RCO sono esclusi i danni:

14. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte della Polizia Provinciale di armi e relativo munizionamento;
15. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
16. derivanti direttamente od indirettamente da amianto o da prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o con prodotti contenenti amianto;
17. derivanti direttamente od indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati
18. verificatisi in connessione diretta od indiretta con campi elettromagnetici;
19. conseguenti a guerra dichiarata e no, guerra civile, tumulti popolari, sommosse, terrorismo.

Art.6 – Responsabilità civile personale

La Società risponde, salvo il caso di dolo, della:

- a) r.c. personale - per danni a persone, a cose e/o animali - del Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri Provinciali, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
- b) r.c. personale - per danni a persone, a cose e/o animali – del Segretario Provinciale/Direttore Generale, di tutti i dipendenti, i parasubordinati, i lavoratori temporanei, i lavoratori impiegati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti e le figure professionali disciplinate dal D.Lgs n. 276/2003 successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che l'inserimento sociale in contesto lavorativo può avvenire presso il Contraente stesso, Enti, Istituzioni, Centri od Imprese con esso convenzionati;
- c) r.c. personale - per danni a persone, a cose e/o animali – delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l'Assicurato della cui opera questi si avvalga, i volontari del servizio civile ed i volontari in genere.

I soggetti di cui alle lettere a), b), c) sono terzi tra loro.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati con il Contraente o fra di loro.

Art. 7 – Esempificazioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto di dipendenti, di lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, di soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, di stagisti, di tirocinanti, di collaboratori, del Segretario Provinciale, del Direttore Generale, degli Amministratori, nonché dell'eventuale Commissario prefettizio, per danni arrecati a terzi ed a prestatori di lavoro in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni.
2. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto di persone non in rapporto di dipendenza, compresi i volontari del Servizio Civile, della cui opera si avvalga nell'esercizio delle proprie attività.
3. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto di ditte appaltatrici, altri Enti, Associazioni o persone appositamente delegate, qualora il Contraente/Assicurato non gestisca direttamente propri competenze, lavori e/o servizi ed ai predetti soggetti ne abbia affidato l'esecuzione.
4. La responsabilità civile derivante da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, compresi tensostrutture, serre, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - attività sportive, ricreative, sociali, assistenziali, culturali, didattiche;
 - civili abitazioni, uffici;
 - attività rurali;
 - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
5. La responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di macchinari, di attrezzature, di impianti sportivi, impianti in genere, inclusi giardini e parchi con piante anche di alto fusto, strade, parcheggi ed aree in genere;
6. La responsabilità civile derivante dalla detenzione a qualsiasi titolo e dall'operatività di mezzi di trasporto, di sollevamento, macchine operatrici, semoventi e no, gru utilizzati per le operazioni connesse alle attività svolte dal Contraente/Assicurato;
7. La responsabilità civile derivante dal noleggio, anche se la gestione è affidata a terzi, di biciclette ed altri veicoli a pedali od a mano. La garanzia comprende i danni causati all'utente, alle persone, alle cose ed agli animali derivanti dall'uso e dalla circolazione per errata, difettosa ed omessa manutenzione imputabile all'Ente. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle eventuali persone trasportate, sempre che il trasporto avvenga nel rispetto di norme e limitazioni imposte dalla legge in materia di sicurezza.

8. La responsabilità derivante da manutenzione ordinaria e straordinaria, inclusi demolizione, ampliamento costruzione a nuovo di fabbricati, opere, impianti in genere, macchinari ed attrezzature, strade, piazze, terreni, giardini, parchi con piante anche di alto fusto, aree in genere. Nel caso tali lavori fossero affidati in appalto è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
9. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o dallo stesso detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
10. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia dell'Assicurato, esclusi denaro, valori bollati e titoli al portatore.
11. La responsabilità civile per danni da deterioramento, distruzione, sottrazione di cose consegnate e no (artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 C.C.).
12. La responsabilità civile per danni, escluso furto, ai veicoli di terzi o di dipendenti, del Segretario, del Direttore Generale, degli Amministratori, dell'eventuale Commissario Prefettizio, di collaboratori stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative del Contraente/Assicurato.
13. La responsabilità civile per danni causati a mezzi di trasporto di terzi, sotto carico/scarico od in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi giacenti o mentre sono caricate/scaricate. Sono esclusi i danni di furto.
14. La responsabilità civile da operazioni di prelievo e consegna di merci, incluso carico e scarico.
15. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo provocato da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
16. La responsabilità civile connessa alla proprietà e/o conduzione di piazzole ecologiche, di ecocentri, di depuratori e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti;
17. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
18. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
19. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
20. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, da persone di cui, pur non essendo in rapporto di lavoro subordinato con il Contraente/Assicurato, il medesimo si avvalga nell'esercizio delle proprie attività, collaboratori, amministratori, in relazione alla guida di autoveicoli, motocicli, ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero al medesimo locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
21. La responsabilità civile per uso di biciclette, veicoli a pedali in genere e veicoli a mano da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di lavoro subordinato con il Contraente/Assicurato, il medesimo si avvalga nell'esercizio delle proprie attività.
22. La responsabilità civile derivante da uso e circolazione di veicoli per i quali non è obbligatoria l'assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione.
23. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge sull'assicurazione obbligatoria del rischio da circolazione.
24. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato in relazione ad autoveicoli di cui il Contraente/Assicurato medesimo sia proprietario, usufruttuario o locatario o ne disponga con patto di riservato dominio, per i danni subiti dal conducente (Amministratore, Segretario, dipendente, volontario del servizio civile ed in genere persone di cui il Contraente/Assicurato si avvalga) a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
25. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per l'organizzazione di attività, volte a favorire l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro, di orientamento, formazione ed aggiornamento professionale con lezioni, stages, tirocini anche presso studi professionali ed aziende. E' inclusa l'assicurazione della responsabilità civile:
 - derivante alla Provincia per fatto dell'allievo/stagista, del tirocinante, dei tutors;
 - derivante alla Provincia per danni subiti dall'allievo/stagista, dal tirocinante, dai tutors;
 - derivante all'allievo/stagista, al tirocinante ed ai tutors per danni dagli stessi provocati.

26. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per l'organizzazione di attività di aggiornamento professionale per personale proprio e/o di altri Enti; sono compresi in garanzia i danni arrecati e/o subiti dagli allievi e dai tutors.

27. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalle competenze in materia di animazione socioculturale e sportiva, di servizi sociali, assistenziali.

28. La responsabilità civile derivante dalla partecipazione e/o organizzazione (incluso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio di stands), di mostre, fiere, mercati, convegni e simili, attività promozionali di qualunque tipo, attività di volontariato, culturali, scientifiche, ricreative, artistiche, sportive, compresa la responsabilità civile nella qualità di concedente strutture in cui terzi siano organizzatori; l'assicurazione è operante altresì per la responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature presi in uso, inclusi i danni provocati ai medesimi;

29. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni, bandiere ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature impiegate per uso del Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento;

30. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, a parziale deroga della Sezione 3, art. 5, punto 1, da furto perpetrato mediante l'utilizzazione di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese o persone di cui lo stesso si avvalga.

31. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di prevenzione e protezione" nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs 09/04/2008, n. 81, successive modifiche ed integrazioni.

32. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione, dalla somministrazione e dallo smercio anche mediante distributori automatici di prodotti in genere. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

33. La responsabilità derivante dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso interni, esclusa la responsabilità civile professionale dei medici.

Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale od amministrativa, in tutti i gradi del giudizio, a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Le eventuali definizioni stragiudiziali devono essere preventivamente comunicate all'assicurato. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il magistrato competente abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato. Tale gestione, relativamente ai danni alle persone, sarà normalmente assunta dalla Società anche per i danni rientranti nella franchigia contrattuale.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse (art. 1917 C.C.).

La Società, non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.9 – Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€5.000.000,00.= per ogni persona lesa e
	€5.000.000,00.= per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€2.500.000,00.= per persona lesa.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Danni in genere	I massimali di polizza	€ 10.000,00 per sinistro

fatto salvo quanto diversamente previsto qui di seguito:

Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 II° comma)	€1.500.000,00.= per sinistro	10% minimo € 10.000,00.= per sinistro
Rco: danni non rientranti nel D.PR. 1124/1965 – d.Lgs. 38/2000 (Sez.3 Art.2 punto 3)	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuno
Malattie professionali (Sez.3 Art.3)	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuno
R.c. per danni a cose altrui da incendio, scoppio, esplosione di cose dell'assicurato.-(Sez.3 Art.7, punto 9)	€ 750.000,00 per sinistro	
R.c. per danni a cose di terzi in consegna e/o custodia .-(Sez.3 Art.7, punto 10)	€ 350.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	
R.c. per danni da deterioramento, distruzione, sottrazione di cose consegnate e no –artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 C.C.-(Sez.3 Art.7, punto 11)	€ 5.200,00 per sinistro	
Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti, Segretario /Direttore Generale, Amministratori.-(Sez.3 Art.7, punti 12, 13)	I massimali di polizza	
R.c. inquinamento accidentale .-(Sez.3 Art.7, punto 15)	€ 750.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	10% minimo € 10.000,00.= per sinistro

R.c. per danni ad impianti e condutture sotterranei .-(Sez.3 Art.7, punto 17)	€ 750.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	
R.c. per danni da cedimento o franamento del terreno .-(Sez.3 Art.7, punto 18)	€ 1.500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	
R.c. per danni da scavo, posa, reinterro di opere ed installazioni. – (Sez. 3 Art. 7, punto19)	€ 750.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	
R.c. per furto perpetrato mediante uso di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o da imprese o persone di cui lo stesso si avvalga (Sez. 3, Art. 7, punto 29)	€ 200.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	

Art.3 – Calcolo del premio (NON COMPILARE)

Il premio dovuto dal Contraente viene così calcolato

Retribuzione annua lorda	Tasso imponibile pro-mille	Premio imponibile anticipato

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile anticipato	€	
Imposte	€	
Premio annuo lordo anticipato	€	

Rimane convenuto tra le Parti che la regolazione del premio, a carico del Contraente/Assicurato, da effettuarsi a norma della Sezione 2, Art. 2 della presente polizza, verrà calcolata sulla base del tasso imponibile espresso nel presente articolo.

Art.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.